



LICEO STATALE VITO FAZIO ALLMAYER

ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO
MUSICALE
SCIENZE UMANE



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 • CIRCOLARE n.234 del 21/08/2020

L.S. "V. FAZIO ALLMAYER"-ALCAMO
Prot. 0007077 del 21/08/2020
(Uscita)

Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Albo
Sito web

Oggetto: Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole.

Per opportuna conoscenza e al fine di sensibilizzare tutto il personale a sottoporsi su base volontaria ai test sierologici, per contrastare la pandemia COVID- 19, si trasmette la nota dell'USR Sicilia, pari oggetto, unitamente all'Ordinanza del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 e la circolare del Ministero della Salute n° 8722 del 07/08/2020.
Un piccolo gesto civico che può salvaguardare il benessere di tantissime persone.
Si ringrazia per la collaborazione .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. VITO EMILIO PICCICHÈ



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale



- Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Sicilia
- Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Sicilia
per i tramite degli Uffici di Ambito Territoriale dell'USR Sicilia
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'USR Sicilia

Oggetto: Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole.

In relazione all'oggetto, si trasmettono l'Ordinanza del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 n. 18 e la circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 7.08.2020, con l'allegato documento tecnico "Sistema Tessera Sanitaria", contenente gli indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

Si sottolinea, al riguardo, che i test sierologici rapidi per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale indicato:

- sono effettuabili su base volontaria e sono rivolti al personale docente e non docente operante presso nidi, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado, istituti di istruzione e formazione professionale;
- saranno effettuati a partire dal 24 agosto 2020 fino a una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche, o comunque prima dell'effettiva entrata in servizio, nel caso in cui la persona prenda servizio successivamente all'avvio delle attività didattiche;
- la persona interessata all'effettuazione del test è tenuta a contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) di riferimento per l'esecuzione del test;

Riferimenti: Staff della Direzione



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

- nel caso la persona interessata all'effettuazione del test sierologico sia priva di MMG presso il luogo del domicilio lavorativo o il MMG non abbia aderito al programma, essa dovrà contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo, che provvederà ad eseguire il test. La persona interessata, in tali casi, si dovrà presentare nei punti indicati dal Dipartimento e fornire in quella sede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della verifica dello stato lavorativo;

- in caso di positività al test sierologico, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale provvederà all'effettuazione del test molecolare (tampone) e attiverà le procedure conseguenti sulla base dell'esito. Si evidenzia che l'Ordinanza del Commissario Straordinario del 28 luglio 2020 n. 18 stabilisce che per il personale scolastico, docente e non docente il periodo di assenza dal lavoro nel tempo intercorrente tra l'esito positivo al test sierologico e l'esito del tampone sia equiparato alla quarantena.

L'iniziativa in oggetto risponde a una duplice rilevante finalità. Infatti i test sierologici consentiranno la tutela della salute personale dei docenti e non docenti, che vi si sottoporranno volontariamente, e, indirettamente, dei loro familiari. Inoltre, la più ampia partecipazione possibile consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica dei cui effetti beneficerà l'intera popolazione scolastica e non solo. Per questi motivi, nell'evidenziare la rilevanza della procedura, si auspica la massima collaborazione, così come la condivisione delle finalità di tutela della salute pubblica.

Si invita alla tempestiva diffusione della presente a tutto il personale docente e non docente delle scuole della Sicilia.

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti



Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti: Staff della Direzione



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA N. 18/2020

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

VISTI i decreti-legge:

- 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 16 maggio 2020, n. 33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19";

con i quali sono state prescritti, fra l'altro, i comportamenti individuali volti ad evitare la diffusione del virus, fra cui, in specifici casi, la quarantena volontaria e l'isolamento domiciliare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative dei predetti decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, e in particolare, l'allegato 10, recante i Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO, in particolare, l'articolo 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti, esercitabili anche attraverso "soggetti attuatori";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTI l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, dispone

l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;

VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, concernente le misure volte a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria nelle istituzioni scolastiche statali;

VISTE le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3.2.2020, n. 663 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15.5.2020:

- n. 82, adottata nella seduta del 28 maggio 2020, con la quale è stato approvato il documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'ambito del settore della scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell'apertura del prossimo anno scolastico e
- n. 90, adottata nella seduta del 22 giugno 2020, con il quale sono state date ulteriori indicazioni circa l'apertura in sicurezza del prossimo anno scolastico, ponendo particolarmente l'accento sul "miglioramento del controllo territoriale", in relazione al quale il CTS ha ritenuto *"meritevole di considerazione l'eventuale attivazione in ambito nazionale sia di programmi di screening in ambito scolastico, sia di un programma coordinato di campionamento random o per classi di operatori scolastici e studenti per l'analisi molecolare d'identificazione dell'RNA di SARS – CoV – 2."*

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione n. R.0000039 del 26 giugno 2020 con il quale è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, recependo le predette indicazioni del CTS;

VISTA la richiesta del Ministro della Salute n. 0009137-P- del 7.7.2020, di avviare le procedure di acquisto dei test sierologici al fine di consentire la riapertura delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza;

VISTI, nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- l'articolo 26, comma 1, del che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e
- l'articolo 87, comma 1, il quale prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

RITENUTO che la necessità di assentarsi dagli istituti scolastici ed educativi per il periodo di tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo dell'analisi eseguita e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, in assenza di analoghe tutele, rappresenti una grave remora alla partecipazione volontaria del personale docente e non docente e degli educatori ai programmi di *screening* eventualmente disposti, minando sostanzialmente il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e sorveglianza sanitaria che gli stessi



si prefiggono nonché il raggiungimento di idonei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

VISTA la circolare (messaggio) n. 2584 del 24 giugno 2020 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, recante Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato";

RITENUTO che sussistano i presupposti per assicurare il riconoscimento di una tutela analoga a quella prevista dai menzionati articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, per il periodo di assenza dal luogo di lavoro del personale docente e non docente nonché degli educatori, per il tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione;

VISTA la straordinaria necessità di disporre con urgenza di informazioni complete sullo stato immunitario del personale docente e non docente e degli educatori, al fine di adottare le conseguenti misure organizzative idonee ad assicurare, nelle more di un intervento normativo di prossima adozione, che l'imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia 2020/2021, avvenga con il minor rischio di pregiudizio per la salute pubblica;

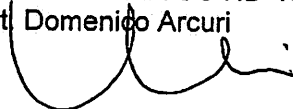
NOMINA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento normativo in materia, adottino, anche mediante l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari già diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Dott. Domenico Arcuri





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Tel. 0659942440 / Fax 0659942015
e-mail: direzionesistemainformativo@sanita.it
pec: dgsi@postacert.sanita.it

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
e-mail: sgr.dgprev@sanita.it
pec: dgprev@postacert.sanita.it

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
07 Ago 2020
Prot. n. 6232/COV19

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

ASSESSORATI ALLA SANITA'
delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI (via PEC)

ASSESSORE REGIONE PIEMONTE
Coordinatore Commissione salute
Commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale Della
Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
segreteria@pec.fnomceo.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
presidenza@pec.iss.it
protocollo.centrale@pec.iss.it

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
conferenza@pec.regioni.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
anci@pec.anci.it

JA

e, p.c.
DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano 11 - 00193
ROMA
Coordinamento.emergenza
@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.gov
mo.it

Ufficio di Gabinetto
Sede

OGGETTO: Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17, (GU n.187 del 27-7-2020), il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

In particolare lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali dell'intero territorio nazionale, fatta eccezione per il personale destinatario di analoghe iniziative autonomamente intraprese da regioni o province autonome.

Tenuto conto di quanto sopra, allo scopo di acquisire in tempo utile informazioni sui test sierologici risultati positivi, nonché sugli esiti degli esami molecolari (tamponi) conseguentemente effettuati, le Aziende sanitarie locali dovranno comunicare quotidianamente detti dati, con la precisazione che riguardano il personale scolastico, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, che, con la medesima frequenza, li inoltrerà all'Istituto Superiore di Sanità.

Con l'Ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 640, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è stata infatti affidata all'Istituto Superiore di Sanità, che, a tal fine, ha predisposto e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le province autonome sono tenute ad alimentare.

I dati in tal modo raccolti saranno tempestivamente comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità al Ministero della salute.

La fase di concertazione avente ad oggetto il programma di esecuzione dei test sierologici è stata perfezionata a livello nazionale con le organizzazioni di categoria



dei Medici di medicina generale (MMG) che rappresentano la maggioranza degli associati.

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche nelle singole regioni, i MMG provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrando tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall'applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera Sanitaria secondo quanto indicato al punto 3 dell'allegato documento tecnico. Le Asl assicureranno ai MMG afferenti alle stesse la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, camici monouso e mascherine), in aggiunta a quelli ordinariamente forniti. L'assistito è tenuto al contatto telefonico con il Medico o con il suo personale, in modo da determinare l'accesso per l'effettuazione del test su prenotazione, consentendo in tal modo il rispetto dell'organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio del medico, del proprio personale e di altri assistiti. Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo, secondo le modalità organizzative definite a livello regionale. Per il personale che prende servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio.
2. I MMG trasmetteranno i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati sui propri assistiti ai Dipartimenti di prevenzione dell'ASL di afferenza, con modalità sicure e specificando che trattasi di personale scolastico; le ASL, a loro volta, dovranno trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, in forma aggregata, per genere e fascia di età (18-34, 35-50, 51 e oltre) i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati direttamente o per il tramite dei MMG, con la specifica che trattasi di personale scolastico. Le regioni e le province autonome invieranno, a loro volta, all'Istituto Superiore di Sanità i dati aggregati raccolti su base regionale e stratificati per ASL tramite apposita piattaforma gestita dal medesimo Istituto. Tali dati saranno, infine, trasmessi alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
3. I MMG e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, con riferimento al personale scolastico al quale abbiano eseguito il test sierologico, di cui al punto 1, provvederanno infine a caricare sul Sistema Tessera Sanitaria, attraverso lo specifico applicativo dedicato, l'informazione relativa alla effettuazione del test sierologico, secondo le modalità di cui all'allegato documento tecnico. La comunicazione al Commissario Straordinario del numero dei test sierologici effettuati avverrà secondo le modalità indicate nel predetto allegato.
4. Nell'eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente Dipartimento di prevenzione provvederà all'effettuazione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e comunque non oltre le 48 ore, dall'esito del test sierologico, e agli ulteriori adempimenti di competenza.
5. I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo saranno trasmessi, con cadenza giornaliera, dalle ASL medesime alle regioni e province autonome di appartenenza, che

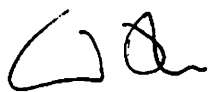


provvederanno, a loro volta, sempre con cadenza giornaliera, ad inoltrarli all'Istituto Superiore di Sanità tramite la piattaforma di cui alla richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 640 del 2020. Con il predetto invio, le regioni e le province autonome avranno cura di specificare in apposito campo, creato dall'Istituto Superiore di Sanità nella predetta piattaforma, l'appartenenza alla categoria del personale scolastico del soggetto risultato positivo al test molecolare. L'Istituto comunicherà, a sua volta, tempestivamente i dati in questione, in forma aggregata e anonima, al Commissario Straordinario, limitatamente al numero dei test effettuati, nonché alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute che ne curerà la pubblicazione nel rispetto delle modalità e dei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

6. La struttura del Commissario Straordinario provvederà alla distribuzione dei dispositivi per lo screening sierologico, presso i punti di consegna indicati dalle regioni e dalle province autonome; queste ultime li assegneranno alle ASL tenendo conto delle indicazioni del Commissario medesimo; infine, le ASL assicureranno la consegna dei dispositivi ai MMG, ripartendoli in proporzione al numero degli assistiti degli stessi, tenendo anche conto del numero degli assistiti di ciascuno di essi risultante dall'applicativo dedicato del Sistema Tessera Sanitaria.

Si invita a dare tempestiva diffusione alla presente circolare ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGPREV
(Giovanni Rezza)



IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGSISS
(Giuseppe Viggiano)

